

## COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.6.2013  
C(2013) 3881 final

*Signor Presidente,*

*la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati [COM(2012) 788 final], al quale risponde con le seguenti osservazioni.*

*La Commissione si compiace del fatto che il Senato della Repubblica concordi con la necessità di scoraggiare l'iniziazione al fumo dei giovani.*

*Il Senato della Repubblica ritiene che l'articolo 114 del TFUE non costituisca una corretta base giuridica per la proposta, in quanto quest'ultima permetterebbe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 24, di adottare norme più rigorose e li incoraggerebbe a intervenire in modo autonomo in alcune aree, quali la misurazione delle emissioni diverse da nicotina, catrame e monossido di carbonio e i requisiti per i nuovi prodotti. La Commissione sottolinea che nei settori non contemplati dalla direttiva gli Stati membri rimangono liberi di adottare misure, purché conformi al trattato, e che anche nei settori contemplati dalla direttiva essi possono adottare norme più rigorose, seppure nel rispetto di condizioni più strette. L'articolo 114 del TFUE costituisce la base giuridica per un'armonizzazione totale, parziale o minima e può lasciare agli Stati membri la competenza di disciplinare alcune materie. Nel valutare la compatibilità con il trattato di norme nazionali più rigorose occorre tener conto del livello di armonizzazione già raggiunto.*

*Il Senato della Repubblica ritiene inoltre che la delega di poteri proposta nell'atto, ad esempio all'articolo 3, paragrafo 2, per adeguare i tenori massimi di catrame, nicotina e monossido di carbonio tenendo conto degli sviluppi scientifici e delle norme concordate a livello internazionale, non soddisfi i requisiti fissati dall'articolo 290 del TFUE. La Commissione desidera sottolineare che, per rendere tale direttiva pienamente operativa e tenere il passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e internazionali nel campo della lavorazione, del consumo e della regolamentazione del tabacco, è stato ritenuto necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE. Le deleghe di poteri previste nella proposta prevedono criteri chiari e concisi che lasciano alla Commissione un margine di discrezionalità limitato. La Commissione deve*

*Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama, 1  
IT – 00186 ROMA*

*infatti coinvolgere gli Stati membri nella preparazione di questi atti e provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*Inoltre, secondo il Senato della Repubblica, la proposta violerebbe il principio di sussidiarietà, in quanto vieterebbe di fatto i prodotti a rischio ridotto o di nuova generazione impedendo così agli Stati membri di introdurre una politica sanitaria di riduzione del rischio derivato dal fumo. La Commissione tiene a sottolineare che la proposta non impone restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti a rischio ridotto e non disincentiva gli investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo per tali o altri prodotti. Il quadro normativo per i nuovi prodotti non è modificato nella sostanza rispetto al regime previsto dall'attuale direttiva sui prodotti del tabacco. L'affermazione che determinati prodotti sono meno nocivi di altri poteva trarre in inganno i consumatori ed è quindi già vietata dall'attuale direttiva sui prodotti del tabacco. La proposta prevede solo che i prodotti del tabacco di nuova generazione siano notificati alle autorità nazionali prima di poter essere immessi sul mercato. Si tratta di un onere limitato per le parti interessate, tenuto conto che la proposta prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, che prima che un prodotto del tabacco, nuovo o modificato, venga immesso sul mercato siano fornite alle autorità nazionali le informazioni sugli ingredienti.*

*Il Senato della Repubblica è inoltre dell'avviso che il divieto di sigarette slim, prodotti con aromi caratterizzanti e pacchetti da 10 sigarette non sia giustificato e comporti una frammentazione del mercato interno, una standardizzazione, una diminuzione dei prezzi e un forte aumento del mercato illecito. La Commissione desidera sottolineare che ha fornito prove scientifiche al riguardo, che dimostrano la natura fuorviante delle sigarette slim e l'attrattiva dei prodotti con aromi caratterizzanti, soprattutto per i giovani. Da vari studi è emerso che le sigarette slim possono indurre in errore il consumatore dando l'impressione di essere meno nocive<sup>1</sup>.*

*Si è accertato che anche la forma e i colori delle singole sigarette possono indurre in errore il consumatore, creando l'impressione che siano meno nocive.*

*Per quanto concerne gli aromi caratterizzanti, studi scientifici e dati di mercato hanno dimostrato che gli aromi influenzano e rafforzano l'iniziazione al fumo. Inoltre, poiché gli Stati membri hanno iniziato ad adottare misure per regolamentare gli aromi, la Commissione propone un'armonizzazione per evitare distorsioni del mercato, facilitando così la libera circolazione delle merci senza operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco. Anche gli orientamenti della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo raccomandano alle parti della convenzione, tra cui l'Unione europea e l'Italia, di prendere misure in questo settore. La Commissione fa notare che la proposta standardizza solo alcuni aspetti del pacchetto, quali il numero di sigarette contenute e le dimensioni delle avvertenze relative alla salute, il che è vantaggioso per la circolazione dei prodotti nel mercato interno e assicura nel contempo la piena visibilità delle avvertenze relative alla salute. A giudizio della*

---


<sup>1</sup> Cfr. considerando 23 della proposta.

*Commissione, le norme proposte sugli imballaggi non aumentano il rischio di commercio illecito. Durante la consultazione pubblica non è stata presentata alcuna prova a sostegno di affermazioni del genere. In ogni caso, la proposta prevede misure efficaci contro il commercio illecito e pertanto, secondo la Commissione, permetterà di ridurlo.*

*Infine, il Senato della Repubblica ritiene che si dovrebbe prestare maggiore attenzione alle sigarette elettroniche. La Commissione desidera sottolineare che la proposta estende il campo di applicazione ai prodotti contenenti nicotina, richiedendo un'autorizzazione all'immissione in commercio, a norma della legislazione sui medicinali, per i prodotti di questo tipo per i quali l'autorizzazione è già necessaria in alcuni Stati membri e imponendo le avvertenze relative alla salute per tutti gli altri prodotti di questo tipo. Attualmente non esistono norme vincolanti in materia di sicurezza per tali prodotti, e la loro efficacia come strumenti utili per smettere di fumare non è verificata. Alla luce di ciò, il fatto di sottoporre i prodotti con un elevato tenore di nicotina ad autorizzazione a norma della legislazione sui medicinali rappresenta un importante progresso.*

*Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni e alle preoccupazioni espresse nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.*

*La prego di accettare, signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.*



*Maroš Šefčovič  
Vicepresidente*